ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 13

Ricorso amministrativo

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione. La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	I — Istituzione, iscritti, scopo e ordinamento
Capo	II — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-13-ricorso-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it